



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VARESE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MAZZEO RINALDI | ANTONINO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CAGNOLI | LUISA ANNA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | RENZI | MAURO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 753/2015 depositato il 18/09/2015
 - avverso IRR.SANZIONE n° T93IRL00025 IRPEF-ALTRO 2005
 - avverso IRR.SANZIONE n° T93IRL00025 IRPEF-ALTRO 2006
- contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VARESE

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA N.26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 753/2015

UDIENZA DEL

22/02/2016 ore 09:15

N°

106/16

PRONUNCIATA IL:


22/2/16

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14/3/16

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO
~~Grazia Condonte~~



Det.

[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO

Con atto ritualmente proposto in data 18 settembre 2015 il signor

, nato a _____ in data _____, residente in via _____, codice fiscale _____,

elettivamente domiciliato in via Roma n° 26 Arona presso lo studio del dottor Stefano Noro, commercialista dell'Ordine professionale di Verbania, il quale lo rappresenta e assiste in forza di delega stesa in calce all'atto introduttivo, ha impugnato l'atto di irrogazione sanzioni numero T93IR3L00025/2015, notificato in data 15 giugno 2015, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Varese, verificata la omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi ha irrogato sanzioni per l'anno 2005 e per l'anno 2006.

L'ufficio, infatti, verificata la documentazione bancaria prodotta dall'istituto Credit Suisse del conto deposito numero _____, ha dedotto la detenzione delle seguenti somme non dichiarate.

- al 31 dicembre 2005: euro 4.369.755,00
- al 31 dicembre 2006: euro 4.232.887,00

Il ricorrente ha impugnato il predetto atto per i seguenti motivi:

- 1) nullità dell'atto per violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 del decreto legge numero 78/2009.

L'articolo 12 del decreto legge numero 78/2009 è entrato in vigore il 1° luglio 2009 ed è applicabile solo a partire dal periodo d'imposta 2009.

Inoltre, al ricorrente non è stata contestata alcuna evasione che possa giustificare il raddoppio dei termini utili alla verifica;

- 2) nullità dell'atto per carenza del presupposto soggettivo ex articolo 4 del decreto legge numero 167/90: negli anni 2005 e 2006 il contribuente era iscritto all'AIRE e fiscalmente iscritto in Lussemburgo;

Det.

- 3) nullità dell'atto in quanto il contribuente ha aderito alla Voluntary Disclosure;
- 4) nullità parziale della sanzione per mancata applicazione del cumulo giuridico: l'Agenzia ha applicato il cumulo materiale mentre per le violazioni commesse si applica il cumulo giuridico ex articolo 12 del decreto legislativo numero 472/1997.

Con atto di controdeduzioni depositato in data 30 ottobre 2015 si è costituito l'ufficio impositore al fine di contestare in toto le eccezioni di parte ricorrente.

In particolare l'Agenzia sottolinea che essendo le disposizioni de quibus norme di natura procedimentale possono essere applicate anche ai periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore del decreto legge numero 78/2009.

Inoltre i termini di accertamento o di irrogazione sanzioni sono raddoppiati.

Pretestuosa, secondo l'ufficio, appare anche l'eccezione di carenza del presupposto soggettivo ex articolo 4 del decreto legge numero 167/1990 in quanto, se così non fosse, non vi era alcun motivo di presentare istanza di "voluntar" anche per le annualità 2005 e 2006 ossia per quegli anni durante i quali, residente in Lussemburgo, il contribuente avrebbe benissimo potuto non presentarla.

Quanto alla "voluntary" medesima, infine, l'ufficio ha ritenuto non liquidabile la istanza in quanto formulata in ottemperanza a una norma che, al momento, non era ancora entrata in vigore.

Con riferimento alla nullità parziale della sanzione per mancata applicazione del cumulo giuridico, poi, l'ufficio evidenzia che la sanzione deriva dal mancato assolvimento degli obblighi di monitoraggio degli importi non dichiarati e, pertanto, trattandosi di inadempimento relativo a uno specifico anno d'imposta la sanzione, scollegata da qualsiasi tributo, è stata applicata limitatamente al singolo periodo d'imposta.

Def.

All'udienza in data 22 febbraio 2015, presenti i rappresentanti delle parti, la causa viene trattenuta a sentenza.

OSSERVA

Questa Commissione tributaria provinciale, letti gli atti acquisiti al fascicolo processuale e sentite le parti, verificato che le presunzioni operate dall'Ufficio appaiono legittimamente operate, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e vada, **conseguentemente**, accolto.

Respinta l'eccezione circa la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 12 del decreto legge numero 78/2009, non fondata, rileva comunque questa Commissione che il contribuente ha **documentalmente** provato di essere stato iscritto all'AIRE, negli anni in contestazione 2005 e 2006, e, **conseguentemente**, di essere stato, in quegli anni, residente fiscalmente all'estero.

L'ufficiale di anagrafe del Comune di Milano, infatti, ha certificato (documento numero di parte ricorrente) che il signor è stato cancellato dall'anagrafe a far tempo dal 13 settembre 1984 per emigrazione in Lussemburgo.

Del resto l'Agenzia non ha contestato la residenza fiscale all'estero.

L'emigrazione in Lussemburgo ha quale conseguenza il fatto che l'odierno ricorrente non aveva alcun obbligo di compilazione del quadro RW a far tempo del trasferimento.

Alla luce delle sopra riportate considerazioni, pertanto, preso atto delle argomentazioni addotte, esaminata la **documentazione** acquisita ai fascicoli di udienza, rigettata ogni altra eccezione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Infine, tenuto conto della materia del contendere e dell'esito del giudizio nonché stante la vetustà del ricorso, ritiene questa Commissione tributaria provinciale che

del

sussistano giusti motivi per condannare parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione tributaria provinciale di Varese – sezione I –


P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'ufficio al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila).

Varese, 22 febbraio 2016

Il Presidente

Dr. Antonio Mazzeo Rinaldi



Il Relatore

dr. Luisa Anna Cagnoli

